

NOTA SU RISCHIO SOSTENIBILITA'
Funzione Compliance e Risk Management

REGOLAMENTO UE 2019/2088 E REGOLAMENTO UE 2020/852

Il Regolamento UE 2019/2088 all'art. 3 (trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità) dispone che **“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.”**

Il Regolamento UE 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se ha come obiettivo:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- g) **non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui sopra.**

SICI non ha un prodotto finanziario che sia rivolto in modo specifico ad attività economiche sostenibili.

Si rende comunque noto che in ogni occasione che si proceda all'esame di un'operazione di investimento l'attenzione è ben rivolta anche a quanto contemplato dal D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti), incluso l'art. 25-undecies (reati ambientali) novellato dal comma 8 dell'art. 1 della Legge 22 maggio 2015 n. 68.

Detta Legge, con l'art. 1, introduce nel libro secondo del Codice Penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono sei nuovi delitti (artt. dal 452-bis al 452-quaterdecies):

- inquinamento ambientale;

- disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- impedimento del controllo
- omessa bonifica;
- illecita ispezione di fondali marini.

SICI, pur non rivolgendo uno specifico prodotto finanziario ad attività di sviluppo sostenibile, pone comunque particolare attenzione implicita anche al “rischio di sostenibilità” in quanto consapevole che da tale rischio possano scaturire anche perdite ingenti per l’investimento effettuato a causa di eventuali provvedimenti sanzionatori assunti dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’impresa ritenuta eventualmente corresponsabile del reato.

Si può quindi fornire assicurazione che gli investimenti effettuati da SICI, anche se non rivolti specificatamente con un prodotto finanziario dedicato, ad attività che hanno come fine il miglioramento dell’ambiente, in nessun caso possono comunque arrecare un danno ambientale sanzionabile essendo ogni attività economica sottoposta, in merito, ad un attento esame.